

**STATUTO**  
**della Società "SPT HOLDING SPA"**

**Titolo I – Costituzione e Denominazione. Oggetto Sociale. Durata**

**Art. 1 – Denominazione**

Art. 1. La Società per Azioni è denominata: "SPT HOLDING SPA".

**Art. 2 – Sede**

Art. 2.1 La Società ha sede legale in Como.

Art. 2.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 2.3 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è attribuito alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 2.4 La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Ferma restando l'unicità della programmazione, della gestione economica e patrimoniale della Società, la struttura organizzativa della stessa dovrà essere eventualmente articolata in funzioni, compiti e servizi omogenei, che comunque salvaguardino la unitarietà della gestione, della programmazione, dell'utilizzo delle risorse della Società.

**Art. 3 – Oggetto sociale**

Art. 3.1 – La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate.

Art. 3.2 – Pertanto essa potrà:

- 1) assumere e rilevare concessioni per l'esercizio di linee automobilistiche, ferroviarie, funicolari, funiviarie e navigazione per terra, acqua ed aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto di terzi;
- 2) organizzare ed esercitare servizi pubblici di trasporti, nell'ambito delle unità di rete assegnate;
- 3) organizzare, gestire o svolgere attività accessorie, o complementari, o affini nel settore delle mobilità, inerenti agli interessi pubblici delle comunità locali delle quali sono enti esponenziali i Comuni e la Provincia di Como, quali, a titolo d'esempio:
  - a) l'impianto e la gestione di parcheggi e parchimetri, anche in edifici multipiano, comprese le strutture attinenti alla internazionalità dei trasporti, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo dei trasporti ferroviari, anche in concessione da terzi o in qualsiasi forma;
  - b) i trasporti scolastici, per disabili o altri servizi classificati di tipo privato richiesti da enti pubblici o privati;
  - c) le officine per la riparazione e per le manutenzioni degli automezzi aziendali e degli enti pubblici soci;
  - d) i servizi complementari di trasporto di persone quali i servizi turistici, di noleggio e di trasporto merci;
  - e) tutte le attività collaterali e connesse ai servizi predetti.
- 4) partecipare ad enti, società e associazioni operanti nel medesimo settore, quando ciò sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, ferma restando la sua inerenza agli interessi delle comunità locali interessate;
- 5) impiantare ed esercitare, in proprio e per conto di terzi, mezzi di trasporto in genere di persone e di merci per terra, per acqua e per aria;
- 6) esercitare servizi di trasporto turistici, speciali, "a chiamata" e similari, noleggio di mezzi di trasporto;



- 7) acquisire, alienare, costruire, riparare e mantenere materiale ferroviario, automobilistico, funicolare e di navigazione per acqua e aria;
- 8) predisporre studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- 9) realizzare e gestire stazioni di autolinee e di navigazione per acqua e per aria, autostazioni di servizio, officine di riparazione e manutenzione mezzi di trasporto anche per conto terzi;
- 10) realizzare e gestire strutture a servizio della mobilità pubblica e privata, compresa l'istituzione di agenzie di viaggio;
- 11) costruire, trasformare, acquisire, vendere, gestire ed amministrare il patrimonio immobiliare che non abbia finalità meramente speculative;
- 12) produrre servizi informatici e gestire servizi volti a migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali e industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e fidejussorie ritenute opportune per il conseguimento dello scopo sociale, escluse le attività riservate agli intermediari finanziari. Può inoltre partecipare in altre Società ed Imprese, esistenti o da costituire, che svolgono le attività specificate nel 1° comma o altre attività industriali o commerciali alle stesse connesse o comunque tali da apportare un incremento del traffico sulle linee gestite direttamente o in compartecipazione, quali – ad esempio – le attività nel campo alberghiero e turistico, il tutto purché non ai fini del collocamento e non in via prevalente.

Art. 3.3 – La Società potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale ed organizzare eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e del territorio.

Art. 3.4 – La Società può compiere le attività sopra indicate esclusivamente nei limiti della normativa, anche di settore, tempo per tempo vigente e nel rispetto delle norme interne e unionali in materia di concorrenza.

#### **Art. 4 – Durata**

Art. 4.1 La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2080. Tale durata potrà venire prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4.2 La Società cesserà anticipatamente nei casi previsti dall'art. 2484 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Soci**

Art. 5.1 Possono essere soci della società gli enti locali territoriali titolari delle competenze in materia di trasporti pubblici, e le loro associazioni, gli altri enti locali, le società integralmente costituite da detti enti, gli istituti di diritto pubblico operanti nell'interesse delle Comunità locali dell'area.

Art. 5.2 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci sarà quello risultante dal Libro-soci. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto ed annotate nel libro soci a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 5.3 Ai fini del presente statuto:

- per "ex Soci CPT" devono intendersi i soci che alla data del 1° novembre 2022 erano soci della società CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. con sede in Como;
- per "altri Soci" devono intendersi i soci diversi dai soci "ex Soci CPT";
- per "Socio Provincia" deve intendersi un socio che sia un'amministrazione provinciale.

#### **Titolo II – Capitale – Azioni – Obbligazioni. Contributi**

#### **Art. 6 – Capitale sociale**

Art. 6.1 Il capitale sociale è di euro 11.942.946,00 (undicimilioninovecentoquarantaduemilanovecentoquarantasei virgola zero) ed è diviso in numero 1.589.699 (unmilione CINQUECENTOTTANTANOVEMILASEICENTONOVANTANOVE) azioni senza valore nominale.

Art. 6.2 Il capitale sociale potrà venire aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Art. 6.3 Ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nella titolarità delle azioni costituenti il capitale sociale dovrà essere sempre rispettata la presenza di soci enti pubblici nella misura di almeno il 100% delle azioni.

#### **Art. 7 – Azioni**

Art. 7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.

Art. 7.2 L'assunzione della qualità di azionista comporta la piena adesione ai patti e alle clausole dell'atto costitutivo e del presente statuto, senza necessità di ulteriori atti.

Art. 7.3 Nel caso di azioni di proprietà di ente pubblico sarà legittimato al voto un solo rappresentante, designato dalla legge o altrimenti dal competente organo dell'ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7.4 Nel caso di comproprietà, sarà legittimato al voto un solo rappresentante designato dalla maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo le rispettive quote di partecipazione.

Art. 7.5 Ogni azione dà diritto a un voto. Le eventuali azioni comportanti diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie godono del regime espressamente previsto nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Art. 7.6 Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in garanzia sotto qualsiasi forma.

Art. 7.7 Nel caso di aumento di capitale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante conferimento di crediti o di beni in natura, se accettato dal Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso Consiglio nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Art. 7.8 Su deliberazione dell'Assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto di proprie azioni, fermi restando il vincolo del capitale pubblico minimo eventualmente stabilito dalla legge o per le società a prevalente partecipazione pubblica.

#### **Art. 8 – Privatizzazione di azioni**

Art. 8.1 La privatizzazione delle azioni è espressamente esclusa dal presente statuto.

#### **Art. 9 – Trasferimento di azioni o diritti fra soci**

Art. 9.1 Il socio il quale intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants (di seguito le Partecipazioni), dovrà previamente offrirle in prelazione ai soci. A tal fine egli invierà agli oblati e al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera a.r. o PEC, la comunicazione della propria volontà e le condizioni di cessione.

Il Consiglio di Amministrazione esprimerà con deliberazione motivata, ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile il proprio gradimento al trasferimento o il proprio diniego entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione e ne darà tempestiva (entro tre giorni dalla predetta delibera) notizia all'offerente e agli oblati.

In caso di diniego l'alienante avrà diritto di esercitare il diritto di recesso; resta ferma l'applicazione dell'art. 2357 del Codice Civile. La quota di liquidazione è determinata secondo le



modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter del Codice Civile e dall'art. 14 del presente statuto.

Art. 9.2 I Soci danno atto ed accettano che, nel caso uno degli ex Soci CPT intenda trasferire in tutto o in parte le proprie Partecipazioni, queste dovranno essere offerte in prelazione, allo stesso prezzo, prima agli altri ex Soci CPT e, se non esercitata l'opzione da qualcuno di essi (a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC inviata entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma), agli altri Soci, in proporzione alle Partecipazioni possedute da ciascuno.

Le Partecipazioni spettanti proporzionalmente agli ex Soci di CPT e rimaste inoperte potranno essere acquistate complessivamente anche solo da uno o più degli altri Soci.

Art. 9.3 Con il termine "trasferire" di cui ai commi precedenti si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o altrui), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle Partecipazioni.

Art. 9.4 Gli altri Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.5 Nel caso in cui il numero delle Partecipazioni poste in vendita non sia pariteticamente divisibile tra tutti gli acquirenti concorrenti, la differenza non ripartibile è assegnata mediante sorteggio tra i soci che hanno esercitato la prelazione.

Art. 9.6 In caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, così come nell'ipotesi in cui nessun Socio intenda acquistare le Partecipazioni offerte, il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 1 mese dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, potrà provvedere ad offrire a soci o a terzi le restanti Partecipazioni oggetto del diritto di prelazione.

Art. 9.7 Fino a quando non sia stata osservata la procedura di cui sopra, qualsiasi negozio resterà inefficace nei confronti della società, pertanto, un eventuale cessionario delle azioni non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi o patrimoniali inerenti alle Partecipazioni.

Esperite inutilmente le procedure di cui sopra, il Socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Partecipazioni o quelle non acquistate da soci o terzi.

#### **Art. 10 – Aumenti del capitale. Diritti di opzione**

Art. 10.1 Nel caso di aumento del capitale sociale è riservato ai titolari di Partecipazioni il diritto di opzione con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

#### **Art. 11 – Certificati azionari**

Art. 11.1 La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

#### **Art. 12 – Obbligazioni**

Art. 12.1 La Società potrà emettere obbligazioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile o dalle altre disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 13 – Contributi alla società**

Art. 13.1 La Società può ricevere contributi finalizzati all'esercizio del servizio, alla realizzazione degli strumenti, mobili e fissi, del servizio, nonché allo sviluppo dei servizi e degli strumenti.

Art. 13.2 La Società può ricevere dai soci versamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, nel rispetto della legislazione vigente.

### **Art. 14 – Diritto di recesso**

Art. 14.1 I soci hanno diritto di recesso solamente nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14.2 I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Art. 14.3 Il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

Art. 14.4 Per il procedimento di liquidazione si applica l'art. 2437 quater del Codice Civile.

Art. 14.5 La modalità di calcolo del valore delle azioni dovrà comunque seguire i principi tipici dei metodi misti patrimoniali-reddituali. In particolare, il valore della società sarà derivante dalla somma algebrica del patrimonio netto rettificato a valori correnti e dall'avviamento calcolato come valore attuale netto del maggior valore del reddito medio prospettico rispetto al rendimento atteso dal mercato.

## **Titolo III – Gli organi della Società**

### **Art. 15 – Organi sociali**

Art. 15.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

### **Art. 16 – Attività dell'Assemblea**

Art. 16.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in conformità alle disposizioni del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 16.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dei Sindaci nei casi previsti dalla legge. Essa è altresì convocata, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile dal Consiglio di Amministrazione entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta di tanti soci che rappresentino la percentuale del capitale, richiesta dalla legge.

Art. 16.3 Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea e, congiuntamente, l'avviso della convocazione dell'assemblea potrà essere effettuato anche mediante pubblicazione su un quotidiano locale.

Art. 16.4 L'Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche senza l'avviso di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla riunione la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico con indicazioni economico-finanziarie per l'anno successivo e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;



- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Il predetto termine di 120 giorni è aumentato a 180 giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge e gli Amministratori segnalino le ragioni della dilazione a sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria si riunisce comunque tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 17 – Partecipazione all'Assemblea**

Art. 17.1 All'Assemblea possono intervenire gli azionisti scritti nel Libro dei Soci a cui spetti il diritto di voto.

Art. 17.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 17.3 Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, nei termini e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 17.4 La verifica delle regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e/o del diritto dei presenti di votare, spetta al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17.5 L'Assemblea può tenersi anche in audio-videoconferenza alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 18 – Svolgimento dell'Assemblea**

Art. 18.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci di maggioranza.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari e scrutatori nominati dall'Assemblea tra i soci o anche tra i dipendenti della società.

Quando la legge lo impone e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.

Art. 18.2 Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

#### **Art. 19 – Assemblea ordinaria e straordinaria**

Art. 19.1 In prima adunanza l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 19.2 In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 19.3 Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge.

Art. 19.4 All'Assemblea compete autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non siano già di competenza dell'Assemblea medesima, ovvero quelli indicati specificatamente così come: la costituzione o la partecipazione ad altre società, la stipula di convenzioni con altri enti pubblici, la costituzione o la modificazione di altre forme associative, l'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, gli acquisti e le mediazioni immobiliari e le relative permute, la nomina dei rappresentanti nelle società partecipate.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 20 – Consiglio di Amministrazione**

Art. 20.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, è rimessa all'assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, la possibilità di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente. È vietata la nomina di vicepresidenti.

Il numero degli amministratori è determinato dall'Assemblea.

Art. 20.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 20.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

Della riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20.4 L'assemblea provvede alla nomina di un amministratore unico esclusivamente nel caso in cui non sia consentito provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Fatte salve le inderogabili norme di legge, l'amministratore unico è nominato con una maggioranza di almeno il 90% del capitale sociale.

Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale presente in assemblea (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione dell'organo amministrativo con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate e depositate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.


Le liste devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Ad ogni socio o gruppo di soci è consentito presentare una sola lista; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Gli amministratori saranno tratti dalle diverse liste e, a tal fine, ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente:



- per la lista presentata da uno o più ex Soci CPT che avrà ottenuto più voti, e per le liste presentate dagli altri Soci, detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per i primi candidati, per cento per i secondi candidati e per mille per tutti i candidati successivi;

- per le eventuali altre liste presentate da uno o più ex Soci CPT detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per diecimila per tutti i candidati;

i candidati delle diverse liste verranno quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato in una lista non presentata da uno o più ex Soci CPT o da un Socio Provincia o, qualora non risultasse eletto nessun amministratore candidato in una lista non presentata da uno o più ex Soci CPT o da un Socio Provincia, dal candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato.

Qualora attraverso il procedimento sopra indicato non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente.

La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste.

Art. 20.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che il presente statuto e la legge in modo tassativo riservano all'Assemblea.

#### **Art. 21 – Consiglio di Amministrazione in videoconferenza**

Art. 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può tenersi anche in audio-videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 22 – Presidente, Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Procuratori, Direttori Generali ed Amministrativi**

Art. 22.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento, egli è sostituito di diritto dal consigliere anziano.

Art. 22.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un amministratore parte delle proprie funzioni determinando contenuto e limiti della delega.

Art. 22.3 All'amministratore delegato, quando nominato, compete – salva diversa deliberazione del Consiglio – la rappresentanza legale nei limiti della delega.

Art. 22.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare Istitutori, Direttori tecnici, Direttori Amministrativi, Direttori Generali, Procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti nonché *ad lites*. (in ogni caso, quando la rappresentanza della Società è conferita ad un soggetto che non sia Amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura).

Art. 22.5 I componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 22.6. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di trattamenti di fine mandato, a favore dei componenti gli organi sociali.

#### **Art. 23 – Funzione del Consiglio**

Art. 23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato o di almeno due membri del consiglio.

Art. 23.2 La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax e-mail o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno e ora e dell'ordine del giorno della riunione. Deve pervenire a ciascun componente del Consiglio e a ciascun sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per posta celere, telegrafo o e-mail almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 23.3 Il Consiglio si reputa validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio Sindacale.

Art. 23.4 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Art. 23.5 Della riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 24 – Poteri del Consiglio**

Art. 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'assemblea.

Art. 24.2 Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili i poteri e le attribuzioni riguardanti:

- a) l'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) per singola transazione;
- b) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;



- c) le prestazioni di garanzie e la concessione di prestiti non nei confronti del pubblico di importo superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) per singolo atto;
- d) la compravendita e permuta di immobili;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) la nomina e la designazione dei rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e/o di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- g) la nomina dell'amministratore delegato.

Art. 24.3 Nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e di cui al precedente art. 24.2, il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri. Viene comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 25 – Compensi e rimborsi spese agli amministratori**

Art. 25.1 I compensi del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

Art. 25.2 L'eventuale compenso ulteriore spettante all'amministratore delegato, ove nominato, è parimenti stabilito dall'Assemblea.

Art. 25.3 A ciascuno di essi spetta comunque il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle funzioni, a fronte della relativa documentazione.

#### **Art. 26 – Collegio Sindacale**

Art. 26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale presente in assemblea (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione del Collegio Sindacale con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate e depositate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per i sindaci il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Ad ogni socio o gruppo di soci è consentito presentare una sola lista; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

I sindaci saranno tratti dalle diverse liste e, a tal fine, ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente:

- per la lista presentata da uno o più ex Soci CPT che avrà ottenuto più voti, e per le liste presentate dagli altri Soci, detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per i primi candidati, per cento per i secondi candidati e per mille per tutti i candidati successivi;
- per le eventuali altre liste presentate da uno o più ex Soci CPT detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per diecimila per tutti i candidati;

i candidati delle diverse liste verranno quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi e risulteranno eletti come sindaci effettivi e poi come sindaci supplenti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Presidente del Collegio Sindacale sarà il candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato in una lista presentata da uno o più ex Soci CPT o, qualora non risultasse eletto nessun Sindaco candidato in una lista presentata da uno o più ex Soci CPT, dal candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato.

Qualora attraverso il procedimento sopra indicato non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente. La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per i sindaci il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste.

Art. 26.2 I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26.3 Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2397 a 2409 del Codice Civile e le altre disposizioni ad esso applicabili.

Art. 26.4 La retribuzione annuale è stabilita dall'assemblea.

Art. 26.5 I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **Art. 27 – Controllo contabile**

Art. 27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dalla Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

#### **Art. 28 – Direttore Generale**

Art. 28.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza, nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

Art. 28.2 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Dirige il personale della Società e adotta i relativi provvedimenti.

Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

Art. 28.3 Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

#### **Titolo IV – Bilancio e utili**

##### **Art. 29 – Bilancio**

Art. 29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 29.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini di legge, e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29.3 Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, la relativa documentazione deve essere depositata presso la sede sociale ed ivi tenuta a disposizione dei soci.

#### **Art. 30 – Ripartizione degli utili**

Art. 30.1 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2430 del Codice Civile;

- il rimanente potrà essere ripartito tra i soci, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

Art. 30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno acquisiti a favore della società a norma dell'art. 2949 del Codice Civile.

#### **Titolo V – Norme finali**

##### **Art. 31 – Liquidazione della Società**

Art. 31.1 Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio a realizzare gli adempimenti previsti dalla legge.

##### **Art. 32 – Clausola compromissoria**

Art. 32.1 Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

Art. 32.2 L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

##### **Art. 33 – Continuità dei rapporti**

Art. 33.1 La società conserva tutti i diritti e gli obblighi delle Società "Consorzio Pubblici Trasporti" di Como, e "SPT HOLDING Spa" di Como dalla cui fusione per incorporazione inversa è sorta.

Pertanto essa subentra in tutti i rapporti, attivi o passivi, del "Consorzio Pubblici Trasporti" di Como e di "SPT HOLDING Spa" di Como.

##### **Art. 34 – Norme di rinvio**

Art. 34.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.